



Università degli studi
di Pavia
Cortile teresiano

Corso Breve di Analisi di Bilancio

Lezione 2 - Appendice 2-A - Novità ai vincoli di bilancio introdotte dal D.LGS. 139/2015 del 18/08/2015

Dott. Matteo Navaroni PhD

Dott. Mirko Panigati

Docenti di «Analisi di Bilancio»

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, Università di Pavia, Italy

Vol. 15-2/2024 - DOI: [10.13132/2038-5498/15.2.451-475](https://doi.org/10.13132/2038-5498/15.2.451-475)

Cite as: Navaroni, M. & Panigati, M. (2024). Corso Breve di Analisi di Bilancio. Lezione 2 – Appendice 2-A. Novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015. *Economia Aziendale online*, 15(2), 451-475.

Abstract

- In questa Appendice 3-A alla **Lezione 2**, dal titolo: **I vincoli al bilancio d'esercizio delle imprese- NOVITA' AI VINCOLI GIURIDICI posti al bilancio di esercizio**, vengono presentati i nuovi **Vincoli Giuridici al Bilancio d'esercizio introdotte dal D.LGS. 139/2015**.
- In this Appendix 3-A to **Lesson 2**, entitled: **Constraints on the financial statements of companies - NEWS TO THE LEGAL CONSTRAINTS placed on the financial statements**, the new Legal Constraints on the Financial Statements introduced by Legislative Decree 139/2015 are presented.



Lezione 2

Appendice I

IVINCOLI AL BILANCIO D'ESERCIZIO DELLE IMPRESE

NOVITA' AI VINCOLI GIURIDICI
INTRODOTTE DAL **D.LGS. 139/2015**



NOVITA' ai Vincoli Giuridici al Bilancio d'esercizio introdotte dal D.LGS. 139/2015

- Questa **Appendice 2.A** integra la **Lezione 1** del **Corso Breve di Analisi di Bilancio** e presenta una sintesi delle

NOVITA' AI VINCOLI GIURIDICI Introdotte dal **D.LGS. 139/2015 del 18/08/2015**

per integrare i

I VINCOLI AL BILANCIO D'ESERCIZIO DELLE IMPRESE

[Segue] - NOVITA' – D.LGS. 139/2015 /2

Le novità introdotte dal menzionato Decreto si pongono l'obiettivo di trovare un giusto equilibrio tra le esigenze informative e l'intelligibilità del bilancio da un parte e la necessità di evitare oneri eccessivi alle imprese in particolare a quelli di minori dimensioni dall'altra.

Nelle slide successive sono illustrate le principali modifiche apportate agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e sono commentate brevemente le novità in tema di criteri valutativi e principi contabili, nonché quelle in materia di informativa in Nota Integrativa.

Infine, sono sinteticamente evidenziate le semplificazioni a favore delle microimprese e delle PMI.

Modifiche ai criteri di redazione

- o c.c. art. 2423. Redazione del bilancio.

(Testo in vigore dal 1° gennaio 2016)

Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal **rendiconto finanziario** e dalla nota integrativa.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.

[Segue] - Modifiche ai criteri di redazione/2

E' stato previsto tra i documenti che compongono il bilancio in aggiunta a Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa **il Rendiconto Finanziario**, disciplinato dal nuovo art. 2425 ter c.c.

In questo modo la composizione dell'informativa di bilancio si avvicina alla prassi internazionale e agli IFRS.

Il principio contabile OIC 10 precisa che per rendiconto finanziario si intende «*un prospetto contabile che presenta le cause di variazione, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio*».

Si segnala l'introduzione nell'ambito dei principi di redazione del principio della "rilevanza" (4 comma art. 2423 c.c.).

L'art. 2, punto 16, della Direttiva 2013/34/UE definisce il concetto di rilevanza come " lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa".

Modifiche ai principi di redazione

c.c. art. 2423-bis. Principi di redazione del bilancio.

(Testo in vigore dal 1° gennaio 2016)

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività ;

1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;

6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

[Segue] - Modifiche ai principi di redazione/2

Sono stati di fatto confermati i postulati generali di redazione del bilancio ed è stato rafforzato il principio di “prevalenza della sostanza sulla forma” con l’inserimento del nuovo art. 2423 bis, comma 1 n. 1-bis., c.c.

La nuova formulazione appare più chiara rispetto alla precedente e dovrebbe consentire il superamento di alcune difficoltà interpretative in particolare sulla contabilizzazione dei contratti di leasing finanziario (in coerenza con il disposto dello IAS 17).

Modifiche agli schemi di bilancio

Per una puntuale verifica delle novità introdotte si rimanda all'esame della nuova versione degli artt. 2424 e 2425 c.c. in vigore dal 1° gennaio 2016.

Si riepilogano di seguito le principali modifiche apportate allo schema di Stato Patrimoniale.

- Eliminazione dall'attivo di bilancio della voce "Azioni proprie o quote proprie", che il legislatore italiano - in sede di recepimento della IV direttiva - aveva previsto di esporre nell'attivo di bilancio con l'iscrizione tra le riserve di patrimonio netto di una equivalente posta "correttiva" del valore di tale attività. Ora, l'unica rappresentazione consentita per le azioni proprie è la diretta imputazione a riduzione del patrimonio netto, con inserimento nello schema di Stato Patrimoniale di una apposita voce "X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio".

Questa previsione ha implicato la modifica dell'art. 2424-bis con l'aggiunta del comma 7.

[Segue] - Modifiche agli schemi di bilancio/2

- Eliminazione dei conti d'ordine in calce allo Stato Patrimoniale e conseguente previsione di obblighi informativi in nota integrativa circa gli impegni finanziari e le garanzie per cui si può ritenere che le informazioni prima riportate quantitativamente nei conti d'ordine trovino ora collocazione nel corpo della Nota Integrativa.
- Esplicitazione dei rapporti con le imprese “sottoposte al controllo delle controllanti”: si dà definitiva collocazione nello schema di tali posizioni, che nella prassi in taluni casi venivano inserite in un'apposita voce preceduta da numeri arabi identificata come “società consociate”.

[Segue] - Modifiche agli schemi di bilancio/3

Per quanto riguarda lo schema di Conto Economico, le principali novità sono le seguenti:

- Eliminazione dal prospetto di Conto Economico della sezione “Proventi e oneri straordinari”. Si risolve così ogni ambiguità ed incertezza circa la classificazione di tali tipologie di componenti.

L'informazione sull'area straordinaria è garantita dal nuovo punto 13 dell'art. 2427 c.c. che prevede l'indicazione in nota “dell'importo e natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali”.

- Nella sezione relativa ai proventi finanziari è stato previsto di specificare quelli originati da imprese soggette al controllo da parte della stessa controllante. La disposizione appare coerente con quanto previsto in relazione allo Stato Patrimoniale.

Modifiche ai criteri di valutazione

○ c.c. art. 2426. Criteri di valutazione. (Testo in vigore dal 1° gennaio 2016)

Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:

1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile;

2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;

3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento.

Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;

4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis. Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.

Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;

5) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;

[Segue] - Modifiche ai criteri di valutazione/2

6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento;

7) il disaggio e l'aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio stabilito dal numero 8);

8) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo;

8-bis) le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto;

9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;

10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: «primo entrato, primo uscito» o: «ultimo entrato, primo uscito»; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;

11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;

11-bis) gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.

[Segue] - Modifiche ai criteri di valutazione/3

12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione-

Ai fini della presente Sezione, per la definizione di “strumento finanziario”, di “attività finanziaria” e “passività finanziaria”, di “strumento finanziario derivato”, di “costo ammortizzato”, di “fair value”, di “attività monetaria” e “passività monetaria”, “parte correlata” e “modello e tecnica di valutazione generalmente accettato” si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del primo comma, numero 11-bis), sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;
- b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
- c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.

Il fair value è determinato con riferimento:

- a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;
- b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

Il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al quarto comma non dà un risultato attendibile.

[Segue] - Modifiche ai criteri di valutazione/4

Si riportano di seguito alcune osservazioni sulle principali modifiche apportate all'art. 2426 c.c. sui criteri di valutazione.

Immobilizzazioni

Il legislatore non si è avvalso della facoltà prevista dalla direttiva di consentire il metodo della “rideterminazione dei valori” che avrebbe portato ad una convergenza con gli IFRS (IAS 16, par. 31).

Infatti, i principi internazionali prevedono quale criterio alternativo di valutazione delle immobilizzazioni il principio del *fair value*.

E' stato prevista la rilevazione in bilancio delle immobilizzazioni finanziarie con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile.

Secondo quanto stabilito dalla direttiva è stata eliminata la possibilità di capitalizzare i costi per ricerca e le spese di pubblicità; quindi tali costi dovranno in ogni caso essere spesati a Conto Economico nel momento del loro sostenimento.

Restano capitalizzabili i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale, che devono essere ammortizzati secondo la loro vita utile e, se questa è indeterminata o indeterminabile, in un periodo non superiore a cinque anni.

[Segue] - Modifiche ai criteri di valutazione/5

Avviamento

La voce in esame recepisce la novità più significativa in quanto viene previsto che l'ammortamento dell'avviamento segua la durata della sua vita utile e nei casi eccezionali nei quali la stessa non sia determinabile, l'ammortamento avviene in un periodo non superiore a dieci anni, con spiegazione in nota integrativa.

Tale previsione appare prudentziale e cautelativa.

Crediti e debiti

La nuova formulazione del n. 8 dell'art. 2426 c.c. prevede che tali voci siano rilevate in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del presumibile valore di realizzo.

[Segue] - Modifiche ai criteri di valutazione/6

Strumenti finanziari derivati

Sono recepite nel codice civile le definizioni degli strumenti finanziari formulate dai Principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea e viene prevista la valutazione in bilancio al loro *fair value*, specificando nel contempo che “ le riserve di patrimonio netto che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per finalità di cui agli art. 2420, 2433, 2442, 2446, 2447 e, se positive, non sono utilizzabili a copertura delle perdite”.

Modifiche apportate sull'informativa di nota integrativa

c.c. art. 2427. Criteri di valutazione. (Testo in vigore dal 1° gennaio 2016)

La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

- 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
- 2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;
- 3) la composizione delle voci: «costi di impianto e di ampliamento» e: «costi di sviluppo» nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
- 3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio;
- 4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;
- 5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
- 6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;
- 6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;
- 6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;
- 7) la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri fondi» dello stato patrimoniale, nonché la composizione della voce «altre riserve»;
- 7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;
- 8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;

[Segue] - Modifiche apportate sull'informativa di nota integrativa/2

9) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati;

10) la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;

11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi;

12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;

13) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;

14) un apposito prospetto contenente:

a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;

b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;

15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;

16) l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;

16-bis) salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile;

17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;

18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;

19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;

[Segue] - Modifiche apportate sull'informativa di nota integrativa/3

19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;

20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma **dell'articolo 2447-bis**;

21) i dati richiesti dall'articolo 2447-decies, ottavo comma;

22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio;

22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società;

22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società;

22-quater) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

22-quinquies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;

22-sexies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;

22-septies) la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite.

Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

[Segue] - Modifiche apportate sull'informativa di nota integrativa/4

Oltre a quanto già sopra specificato relativamente all'informativa in relazione ai conti d'ordine (n.9) eliminati dalle disposizioni in esame e alla gestione straordinaria (n.13), la nuova versione dell'art. 2427 prevede:

- al n. 16 un'estensione dell'informativa sui compensi ad amministratori e sindaci, inclusi i crediti concessi e le anticipazioni, richiedendo di indicare cumulativamente per ciascuna categoria, tasso di interesse, condizioni, importi rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, gli impegni assunti per loro conto per effetto di qualsiasi tipo di garanzie prestate, indicando il totale per ciascuna categoria;
- al n. 22-quater l'indicazione della natura e dell'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
- al n. 22-quinquies e al n. 22-sexies l'indicazione del nome e della sede della “*ultimate parent company*” e dell'eventuale *subholding* che redigono il bilancio di cui la controllata fa parte, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato.

[Segue] - Modifiche apportate sull'informativa di nota integrativa/5

- al n. 22 septies la proposta della destinazione degli utili o di copertura delle perdite.

Il comma inserito detta una disposizione metodologica richiedendo che le informazioni in Nota Integrativa siano presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico.

Semplificazioni per le imprese minori

c.c. art. 2435-ter. Bilancio delle micro-imprese.

(Testo in vigore dal 1° gennaio 2016)

Sono considerate micro-imprese le società di cui **all'articolo 2435-bis** che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto **dall'articolo 2435-bis**. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:

- 1) del rendiconto finanziario;
- 2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma **dell'articolo 2427**, numeri 9) e 16);
- 3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.

Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2423 e al numero I I-bis del primo comma dell'articolo 2426.

Le società che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.

[Segue] - Semplificazioni per le imprese minori/2

Il legislatore italiano ha identificato tre diversi livelli dimensionali di imprese alle quali le disposizioni del codice civile in precedenza esaminate possono applicarsi in modo differenziato. Le tipologie sono le seguenti:

- micro imprese (art. 2435-ter c.c.);
- piccole imprese (art. 2435 –bis c.c.);
- grandi imprese.

Il legislatore ha optato per l'applicazione integrale delle disposizioni in esame per le grandi imprese.

Per le piccole imprese è stata confermata la facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis) secondo lo schema semplificato e con l'esonero dalla predisposizione del rendiconto finanziario.

Con l'introduzione dell'art. 2435-ter è previsto un apposito bilancio per le micro imprese con l'esclusione della presentazione della nota integrativa.

FINE dell'Appendice 2-A alla LEZIONE 2